

ACF – Arbitro per le Controversie Finanziarie

Con delibera 19602 del 6 maggio 2016, da ultimo modificato con delibera n. 21867 del 26 maggio 2021, la Consob ha istituito l'Arbitro per le Controversie Finanziarie (ACF), previsto dal D. Lgs. 130/2015, in attuazione della Direttiva 2013/11/UE.

L'ACF, operativo dal 9 gennaio 2017, è un sistema di risoluzione stragiudiziale delle controversie attivo presso la Consob, che consente agli investitori (diversi dalle *controparti qualificate* e dai *clienti professionali* come definiti dal Testo Unico della Finanza e relativi regolamenti applicativi, in altre parole: i clienti al dettaglio) che abbiano presentato reclamo all'intermediario senza successo, di risolvere la controversia senza rivolgersi all'autorità giudiziaria.

Il diritto di ricorrere all'Arbitro per le Controversie Finanziarie non può formare oggetto di rinuncia da parte dell'investitore ed è sempre esercitabile, anche in presenza di clausole di devoluzione delle controversie ad altri organismi di risoluzione extragiudiziale contenute nei contratti.

L'Arbitro è competente in relazione alle controversie fra investitori e intermediari finanziari relative alla violazione da parte degli intermediari degli obblighi di diligenza, correttezza, informazione e trasparenza nell'esercizio delle attività disciplinate nella parte II del TUF, nonché degli obblighi previsti dagli articoli 13 e 14 del Regolamento (UE) n. 1286/2014 e dalle relative disposizioni attuative, incluse le controversie transfrontaliere e le controversie oggetto del Regolamento UE n. 524/2013; in caso di domande risarcitorie, l'Arbitro riconosce all'investitore solo i danni che sono conseguenza immediata e diretta dell'inadempimento o della violazione da parte dell'intermediario degli obblighi sopra esposti, con esclusione dei danni non patrimoniali. L'Arbitro può conoscere, ancorché in via incidentale e ove necessario ai fini di decidere sulle richieste di natura restitutoria, anche le domande di annullamento, risoluzione e rescissione del contratto, nonché ogni altra azione di impugnativa negoziale

Non rientrano nell'ambito di operatività dell'Arbitro le controversie che implicano la richiesta di somme di denaro comunque superiori a euro cinquecentomila.

L'Arbitro conosce esclusivamente di controversie relative a operazioni o a comportamenti posti in essere entro il decimo anno precedente alla data di proposizione del ricorso. Il ricorso all'Arbitro deve essere proposto entro un anno dalla presentazione del reclamo alla SGR ovvero,

L'Accesso all'Arbitro è del tutto gratuito per l'investitore e sono previsti ridotti termini per giungere a una decisione (90 giorni dal completamento del fascicolo contenente il ricorso, le deduzioni e la documentazione prodotta dalle parti; è ammessa una proroga per ulteriori 90 giorni quando lo richieda la particolare complessità o novità delle questioni trattate. La proroga è comunicata alle parti).

Il procedimento arbitrale è oggetto alle regole stabilite dalla Consob con delibera 19602 e successive modifiche e integrazioni, cui si rimanda per ogni eventuale dettaglio.

Ulteriori informazioni sono altresì reperibili sul sito www.acf.consob.it.

Quaestio Capital SGR S.p.A.

Corso Como, 15 | 20154 Milano | tel. +39 02 3676 5220 | fax. +39 02 7201 6207

www.quaestiocapital.com | certificata@pec.quaestiosgr.it